

PROVVEDIMENTO N. 2999 DEL 24 AGOSTO 2012

CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L'ANNO 2012 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI E NEL RUOLO DEI PERITI ASSICURATIVI: TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi; b) l'art. 157 concernente l'istituzione del Ruolo dei periti assicurativi e l'art. 337 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte dei periti assicurativi;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 174 del 27 luglio 2012, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'ISVAP, per l'anno 2012, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI e dai periti assicurativi iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi demandando all'ISVAP l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

VISTO il Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI e i periti assicurativi iscritti nel relativo Ruolo alla data del 30 maggio 2012.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:

a) <u>sezione A (agenti di assicurazione)</u>	
a1) persone fisiche	€ 53,00
a2) persone giuridiche	€ 295,00
b) <u>sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)</u>	
b1) persone fisiche	€ 53,00
b2) persone giuridiche	€ 295,00
c) <u>sezione C (produttori diretti)</u>	€ 19,00
d) <u>sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)</u>	
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane	€ 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro	€ 9.200,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro	€ 6.900,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro	€ 5.750,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM.	€ 2.300,00

2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 18 luglio 2012 la misura del contributo a carico dei periti assicurativi è stabilita in € 50,00.

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari e i periti effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento. Il termine per il pagamento è prorogato al 30 novembre 2012 per gli intermediari e periti aventi residenza o sede legale nei comuni emiliani colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012.
2. Gli intermediari (ad eccezione delle banche) iscritti nelle sezioni A, B, D del RUI e i periti iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi, effettuano il pagamento esclusivamente con le seguenti modalità:
 - 1) presso gli uffici postali, i punti vendita collegati alla rete Lottomatica Servizi, le ricevitorie del Lotto e le tabaccherie, utilizzando il bollettino postale precompilato allegato all'avviso di

pagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A. incaricata della riscossione dei contributi, provvede a inoltrare all'indirizzo di residenza di ciascun intermediario e perito;

- 2) con carta di credito, via *internet* tramite il sito www.sogetspa.it, nella pagina "pagamenti *on Line*" (<http://www.sogetspa.it/pagonline.php>);
 - 3) mediante bonifico bancario, utilizzando il modulo precompilato allegato all'avviso di pagamento; il modulo precompilato e i dati necessari per effettuare l'ordine di bonifico tramite *home banking*, sono altresì scaricabili via *internet* dal sito www.sogetspa.it, nella pagina "pagamenti *onLine*" (<http://www.sogetspa.it/pagonline.php>).
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che la SO.G.E.T. Società di Gestione Entrate e Tributi S.p.A., incaricata della riscossione dei contributi, provvede ad inoltrare all'indirizzo della sede legale di ciascuna banca. Il modulo precompilato dell'ordine di bonifico è comunque scaricabile dal sito www.sogetspa.it, nella pagina "pagamenti *onLine*" (<http://www.sogetspa.it/pagonline.php>).
 4. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
 5. In caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento, gli intermediari e i periti potranno comunque acquisire i dati necessari per effettuare il versamento collegandosi al sito www.sogetspa.it, nella pagina "pagamenti *onLine*".
 6. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI / Ruolo - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, **decorsi 60 giorni dal termine di pagamento**, l'ISVAP avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI e dal Ruolo dei periti assicurativi, rispettivamente ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) e dell'art. 159, comma 1, lettera e) del D.Lgs.209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi degli artt. 336, comma 3, e 337, comma 4, del D.Lgs.209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it).

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)